

REGOLAMENTO (CE) N. 2092/98 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 1998
relativo alla dichiarazione dello sforzo di pesca per alcune zone e risorse di pesca comunitarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1181/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19 septies, paragrafo 3, stabilisce che la Commissione provveda affinché gli Stati membri responsabili dei controlli dispongano dei dati relativi all'identificazione dei pescherecci aventi accesso alle loro acque;

considerando che l'attuazione dei regimi di gestione dello sforzo di pesca, conformemente al regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie ⁽⁵⁾, e del regolamento (CE) n. 779/97 del Consiglio, del 24 aprile 1997, recante instaurazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca nel Mar Baltico ⁽⁶⁾, evidenzia la necessità di adottare disposizioni che garantiscano la comunicazione immediata dei dati relativi agli elenchi nominativi dei pescherecci;

considerando che il regolamento (CE) n. 2090/98 ⁽⁷⁾ della Commissione stabilisce le modalità per la trasmissione dei dati allo schedario comunitario delle navi da pesca;

considerando che la comunicazione dei dati sullo sforzo di pesca deve far riferimento ai dati contenuti nello schedario comunitario delle navi da pesca;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati di cui all'articolo 19 septies, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93 e l'elenco delle navi autorizzate ad esercitare le attività di pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 685/95 e all'allegato del regolamento (CE) n. 779/97, conformemente alle procedure stabilite dall'allegato III del presente regolamento. Eventuali modifiche degli elenchi delle navi sono comunicate alla Commissione, secondo le stesse procedure, al più tardi quattro giorni lavorativi prima dell'entrata delle navi nella zona di pesca. La Commissione accusa ricevuta delle modifiche degli elenchi per via elettronica mediante una rete di telecomunicazioni al più tardi due giorni prima dell'entrata dei pescherecci nella zona di pesca.

Articolo 2

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati aggregati relativi allo sforzo di pesca di cui all'articolo 19 decies del regolamento (CEE) n. 2847/93, conformemente all'allegato I del presente regolamento:

- per ciascuna zona di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, anteriormente al 15 di ciascun mese per il mese precedente nel caso di specie demersali;
- per ciascuna zona di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 2847/93, anteriormente al 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio per il trimestre precedente e anteriormente al 15 febbraio di ogni anno di calendario per ciascun mese dell'anno precedente nel caso di specie demersali, salmone, trota di mare e pesci di acqua dolce;
- per ogni zona di cui all'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 2847/93 anteriormente alla fine del primo mese di ogni trimestre per il trimestre precedente nel caso di specie pelagiche.

Articolo 3

Eventuali correzioni di dati erronei contenuti nello schedario sono trasmesse alla Commissione entro 30 giorni dalla data alla quale l'errore è stato rilevato.

⁽¹⁾ GU L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 164 del 9. 6. 1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 71 del 31. 3. 1995, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU L 113 del 30. 4. 1997, pag. 1.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 4

Gli Stati membri hanno immediatamente accesso ai dati relativi all'identificazione delle navi che esercitano un'attività di pesca nelle zone di pesca elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 685/95 e nell'allegato del regolamento (CE) n. 779/97 e soggette alla propria giurisdizione o sovranità, conformemente alle procedure di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al presente regolamento per via elettronica mediante una rete di telecomunicazioni, secondo le modalità e la codificazione di cui agli allegati da I a IV. La

Commissione accusa ricevuta degli invii immediatamente dopo la loro convalida nella base dati.

Articolo 6

Le navi oggetto del presente regolamento vengono identificate mediante il numero interno registrato nello schedario comunitario delle navi da pesca, secondo quanto stabilito dall'allegato I del regolamento 2090/98.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1998.

Per la Commissione
Emma BONINO
Membro della Commissione

ALLEGATO I

SFORZO DI PESCA

DEFINIZIONE DEI DATI DA COMUNICARE E DESCRIZIONE DI UNA REGISTRAZIONE

Dichiarazioni aggregate per attività di pesca

Nome della zona	Larghezza	Allineamento	Definizione e osservazioni
Indicatore di aggiornamento	3	—	Codice che identifica il tipo di dichiarazione (vedi tabella 1)
Dichiarante	3	—	Stato membro (codice Alpha-3 ISO) che effettua la dichiarazione
Attività di pesca	5	Sinistra	Codice dell'attività (vedi allegato II) svolta
Anno di osservazione	4	—	Anno (AAAA) di osservazione
Mese iniziale	2	—	Primo mese (MM) del periodo di osservazione
Mese finale	2	—	Ultimo mese (MM) del periodo di osservazione
Sforzo-potenza	14	Destra	Numero (intero) di kW moltiplicato per il numero (intero) di giorni passati nella zona che esprime lo sforzo di pesca applicato durante il periodo di osservazione (1)
Zona di riempimento	14	—	

(1) Calcolato secondo la formula $\sum_{i=1, n} a_i P_i$, in cui n è il numero di navi presenti nella zona di pesca, a_i il numero di giorni passati dalla nave in mare nella zona durante il periodo di osservazione e P_i la potenza motrice media della nave in quella zona durante il periodo di osservazione.

Tabella 1 — Codici dell'indicatore di aggiornamento

Dichiarazione per attività di pesca	FIS
Suppressione di una dichiarazione per attività di pesca	DFI

ALLEGATO II

Tabella 1 — Codici delle attività di pesca nelle acque occidentali — Regolamento (CE) n. 685/95

Attrezzi da pesca	Specie bersaglio	Zone di sforzo	Codice	
Attrezzi da traino	Specie demersali	V b ⁽¹⁾ , VI, VII, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0	TGD0 ⁽⁶⁾	
		di cui		
		V b ⁽¹⁾ , VI	TGD1	
		di cui	Irish Box ⁽²⁾	TGD19
		VII	TGD2	
		di cui	VII a	TGD21
			VII f ⁽²⁾	TGD22
			Irish Box ⁽²⁾	TGD29
		VIII a, VIII b, VIII d	TGD3	
		VIII c, VIII e, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0	TGD4 ⁽⁶⁾	
		di cui	IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0	TGD40
			tranne	
			VIII c, VIII e, IX ⁽³⁾	TGD41
			IX ⁽⁴⁾	TGD42
			X ⁽⁴⁾	TGD43
			COPACE 34.1.1 ⁽³⁾	TGD44
			COPACE 34.1.2 ⁽³⁾	TGD45
			COPACE 34.2.0 ⁽³⁾	TGD46
			COPACE 34.1.1 ⁽⁴⁾	TGD47
			COPACE 34.1.2 ⁽⁴⁾	TGD48
	COPACE 34.2.0 ⁽⁴⁾	TGD49		
Attrezzi fissi	Specie demersali	V b ⁽¹⁾ , VI, VII, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0	SGD0 ⁽⁶⁾	
		di cui		
		V b ⁽¹⁾ , VI	SGD1	
		di cui	Irish Box ⁽²⁾	SGD19
		VII	SGD2	
		di cui	VII a	SGD21
			VII f ⁽²⁾	SGD22
			Irish Box ⁽²⁾	SGD29
		VIII a, VIII b, VIII d	SGD3	
		VIII c, VIII e, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0	SGD4 ⁽⁶⁾	
		di cui	IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0	SGD40
			tranne	
			VIII c, VIII e, IX ⁽³⁾	SGD41
			IX ⁽⁴⁾	SGD42
			X ⁽⁴⁾	SGD43
			COPACE 34.1.1 ⁽³⁾	SGD44
			COPACE 34.1.2 ⁽³⁾	SGD45
			COPACE 34.2.0 ⁽³⁾	SGD46
			COPACE 34.1.1 ⁽⁴⁾	SGD47
			COPACE 34.1.2 ⁽⁴⁾	SGD48
	COPACE 34.2.0 ⁽⁴⁾	SGD49		

Attrezzi da pesca	Specie bersaglio	Zone di sforzo	Codice		
Attrezzi da traino e fissi	Specie bentoniche	V b ⁽¹⁾ , VI, VII, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0	TSB0 ⁽⁶⁾		
		di cui	V b ⁽¹⁾ , VI	TSB1	
		di cui		Irish Box ⁽⁵⁾	TSB19
				VII	TSB2
		di cui		VII a	TSB21
				VII f ⁽²⁾	TSB22
				Irish Box ⁽⁵⁾	TSB29
				VIII a, VIII b, VIII d	TSB3
				VIII c, VIII e, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0	TSB4 ⁽⁶⁾
		di cui		IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0	TSB40
			tranne	VIII c, VIII e, IX ⁽³⁾	TSB41
				IX ⁽⁴⁾	TSB42
				X ⁽⁴⁾	TSB43
				COPACE 34.1.1 ⁽³⁾	TSB44
				COPACE 34.1.2 ⁽³⁾	TSB45
				COPACE 34.2.0 ⁽³⁾	TSB46
		COPACE 34.1.1 ⁽⁴⁾	TSB47		
		COPACE 34.1.2 ⁽⁴⁾	TSB48		
		COPACE 34.2.0 ⁽⁴⁾	TSB49		
Attrezzi da traino	Cappesante	V b ⁽¹⁾ , VI, VII, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0	TGJ0 ⁽⁶⁾		
		di cui	V b ⁽¹⁾ , VI	TGJ1	
		di cui		Irish Box ⁽⁵⁾	TGJ19
				VII	TGJ2
		di cui		VII a	TGJ21
				VII f ⁽²⁾	TGJ22
				Irish Box ⁽⁵⁾	TGJ29
				VIII a, VIII b, VIII d	TGJ3
				VIII c, VIII e, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0	TGJ4 ⁽⁶⁾
		di cui		IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0	TGJ40
			tranne	VIII c, VIII e, IX ⁽³⁾	TGJ41
				IX ⁽⁴⁾	TGJ42
				X ⁽⁴⁾	TGJ43
				COPACE 34.1.1 ⁽³⁾	TGJ44
				COPACE 34.1.2 ⁽³⁾	TGJ45
				COPACE 34.2.0 ⁽³⁾	TGJ46
		COPACE 34.1.1 ⁽⁴⁾	TGJ47		
		COPACE 34.1.2 ⁽⁴⁾	TGJ48		
		COPACE 34.2.0 ⁽⁴⁾	TGJ49		

Attrezzi da pesca	Specie bersaglio	Zone di sforzo	Codice
Attrezzi fissi	Granciporri e grancevole	V b ⁽¹⁾ , VI, VII, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0	SGC0 ⁽⁶⁾
		di cui	
		V b ⁽¹⁾ , VI	SGC1
		di cui	
		Irish Box ⁽⁵⁾	SGC19
		VII	SGC2
		di cui	
		VII a	SGC21
		VII f ⁽²⁾	SGC22
		Irish Box ⁽⁵⁾	SGC29
		VIII a, VIII b, VIII d	SGC3
		VIII c, VIII e, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0	SGC4 ⁽⁶⁾
		di cui	
		IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0	SGC40
		tranne	
VIII c, VIII e, IX ⁽³⁾	SGC41		
IX ⁽⁴⁾	SGC42		
X ⁽⁴⁾	SGC43		
COPACE 34.1.1 ⁽³⁾	SGC44		
COPACE 34.1.2 ⁽³⁾	SGC45		
COPACE 34.2.0 ⁽³⁾	SGC46		
COPACE 34.1.1 ⁽⁴⁾	SGC47		
COPACE 34.1.2 ⁽⁴⁾	SGC48		
COPACE 34.2.0 ⁽⁴⁾	SGC49		
Ciancioli + reti da traino pelagiche + reti da imbrocco a maglie di piccole dimensioni	Specie pelagiche tranne: pesci castagna, pescecani, tonnidi e specie altamente migratorie	V b ⁽¹⁾ , VI, VII, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0	PSP0 ⁽⁶⁾
		di cui	
		V b ⁽¹⁾ , VI	PSP1
		di cui	
		Irish Box ⁽⁵⁾	PSP19
		VII	PSP2
		di cui	
		VII a	PSP21
		VII f ⁽²⁾	PSP22
		Irish Box ⁽⁵⁾	PSP29
		VIII a, VIII b, VIII d	PSP3
		VIII c, VIII e, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0	PSP4 ⁽⁶⁾
		di cui	
		IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0	PSP40
		tranne	
VIII c, VIII e, IX ⁽³⁾	PSP41		
IX ⁽⁴⁾	PSP42		
X ⁽⁴⁾	PSP43		
COPACE 34.1.1 ⁽³⁾	PSP44		
COPACE 34.1.2 ⁽³⁾	PSP45		
COPACE 34.2.0 ⁽³⁾	PSP46		
COPACE 34.1.1 ⁽⁴⁾	PSP47		
COPACE 34.1.2 ⁽⁴⁾	PSP48		
COPACE 34.2.0 ⁽⁴⁾	PSP49		

Attrezzi da pesca	Specie bersaglio	Zone di sforzo	Codice	
Palangari di superficie	Pesci castagna, pescecani, tonnidi e specie altamente migratorie	V b ⁽¹⁾ , VI, VII, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0	LLM0 ⁽⁶⁾	
		di cui		
		V b ⁽¹⁾ , VI	LLM1	
		di cui	Irish Box ⁽⁵⁾	LLM19
		VII	LLM2	
		di cui	VII a	LLM21
			VII f ⁽²⁾	LLM22
			Irish Box ⁽⁵⁾	LLM29
		VIII a, VIII b, VIII d	LLM3	
		VIII c, VIII e, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0	LLM4 ⁽⁶⁾	
		di cui		
		IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0	LLM40	
		tranne	VIII c, VIII e, IX ⁽³⁾	LLM41
			IX ⁽⁴⁾	LLM42
			X ⁽⁴⁾	LLM43
			COPACE 34.1.1 ⁽³⁾	LLM44
			COPACE 34.1.2 ⁽³⁾	LLM45
	COPACE 34.2.0 ⁽³⁾	LLM46		
	COPACE 34.1.1 ⁽⁴⁾	LLM47		
	COPACE 34.1.2 ⁽⁴⁾	LLM48		
	COPACE 34.2.0 ⁽⁴⁾	LLM49		
Attrezzi per la pesca di tonnidi	Tonnidi	V b ⁽¹⁾ , VI, VII, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0	MIT0 ⁽⁶⁾	
		di cui		
		V b ⁽¹⁾ , VI	MIT1	
		di cui	Irish Box ⁽⁵⁾	MIT19
		VII	MIT2	
		di cui	VII a	MIT21
			VII f ⁽²⁾	MIT22
			Irish Box ⁽⁵⁾	MIT29
		VIII a, VIII b, VIII d	MIT3	
		VIII c, VIII e, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0	MIT4 ⁽⁶⁾	
		di cui		
		IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0	MIT40	
		tranne	VIII c, VIII e, IX ⁽³⁾	MIT41
			IX ⁽⁴⁾	MIT42
			X ⁽⁴⁾	MIT43
			COPACE 34.1.1 ⁽³⁾	MIT44
			COPACE 34.1.2 ⁽³⁾	MIT45
	COPACE 34.2.0 ⁽³⁾	MIT46		
	COPACE 34.1.1 ⁽⁴⁾	MIT47		
	COPACE 34.1.2 ⁽⁴⁾	MIT48		
	COPACE 34.2.0 ⁽⁴⁾	MIT49		

⁽¹⁾ Escluse le acque soggette alla sovranità e/o giurisdizione delle isole Faerøer o dell'Islanda.

⁽²⁾ A nord di 50°30' di latitudine nord.

⁽³⁾ Solamente nelle acque soggette alla sovranità e/o giurisdizione della Spagna.

⁽⁴⁾ Solamente nelle acque soggette alla sovranità e/o giurisdizione del Portogallo.

⁽⁵⁾ Parte della zona compresa nella zona di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 685/95.

⁽⁶⁾ Queste zone sono riservate alla compilazione di dati e non devono essere utilizzate per delle dichiarazioni di sforzo di pesca.

Tabella 2 — Codici delle attività di pesca nel Mar Baltico — Regolamento (CE) n. 779/97

Attrezzi da pesca	Specie bersaglio	Zone di sforzo	Codice
Attrezzi da traino	Specie demersali	Suddivisioni 22-32	TGD5
Attrezzi fissi e reti da posta derivanti	Specie demersali	Suddivisioni 22-32	DGD5
Qualsiasi attrezzo da pesca	Specie pelagiche (aringa, spratto)	Suddivisioni 22-32	AGH5
		di cui unità di gestione 3 ⁽¹⁾	AGH51
Qualsiasi attrezzo da pesca	Salmone, trota di mare e pesci di acqua dolce	Suddivisioni 22-32	AGS5

(¹) Compresa le suddivisioni 29, 30 e 31 a nord 59°30' di latitudine nord.

ALLEGATO III

ELENCO DELLE NAVI PER ATTIVITÀ DI PESCA

DEFINIZIONE DEI DATI DA COMUNICARE E DESCRIZIONE DI UNA REGISTRAZIONE

Nome della zona	Larghezza	Allineamento	Definizione e osservazioni
Indicatore di aggiornamento	3	—	Codice che identifica il tipo di dichiarazione (vedi tabella 1)
Dichiarante	3	—	Stato membro (codice Alpha-3 ISO) che effettua la dichiarazione
Attività di pesca	5	Sinistra	Codice dell'attività di pesca (vedi allegato II) costituito da 3 elementi: — tipo di attrezzo (vedi tabella 2) — 2 caratteri — tipo di specie bersaglio (vedi tabella 3) — 1 carattere — codice della zona CIEM — (vedi tabella 3 allegato IV) — 2 caratteri
Numero interno	12	Sinistra	Numero interno della nave (vedi allegato I del Regolamento (CE) n. 2090/98)
Nome della nave	40	Sinistra	
Data dell'evento	8	—	Data (AAAAMMGG) in cui si è verificato l'evento

Tabella 1 — Codice dell'indicatore di aggiornamento

Aggiunta di una nave ad un elenco	ADD
Soppressione di una nave da un elenco	SUP
Annullamento di una dichiarazione erronea	CAN

Tabella 2 — Codici dei gruppi di attrezzi da pesca per ogni attività di pesca

Tipo di attrezzo	Codice	Zona (1)
Attrezzi da traino	TG	W + B
Attrezzi fissi	SG	W
Attrezzi da traino e attrezzi fissi	TS	W
Ciancioli, reti da traino pelagiche e reti a piccole maglie	PS	W
Palangari di superficie	LL	W
Attrezzi vari	MI	W
Attrezzi fissi e reti da posta derivanti	DG	B
Tutti gli attrezzi	AG	B

(1) B significa Mar Baltico e W acque occidentali.

Tabella 3 — Codici delle specie o gruppi di specie bersaglio

Specie	Codice	Zona (1)
Specie demersali	D	W + B
Specie pelagiche	P	W + B
Specie bentoniche	B	W
Pesci castagna, pescecani, tonnidi e specie altamente migratorie	M	W
Cappesante	J	W
Granciporri e grancevole	C	W
Tonnidi	T	W
Specie pelagiche (aringa e spratto)	H	B
Salmone, trota di mare e pesci d'acqua dolce	S	B

(1) B significa Mar Baltico e W acque occidentali.

ALLEGATO IV

NORME PER L'ACCESSO AI DATI DA PARTE DEGLI STATI COSTIERI

Tabella 1 - Elementi di identificazione della nave osservata o delle navi che praticano una determinata attività di pesca (domanda allo schedario)

Elemento di identificazione	Larghezza	Definizione e osservazioni
Zona di pesca	2	Numero della zona di pesca (zona CIEM) quale risulta dagli ultimi due caratteri del codice che identifica l'attività di pesca (vedi allegato II)
Marcatura esterna	14	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87
Nome della nave	40	
Indicativo internazionale di chiamata	7	Si tratta dell'IRCS.
Bandiera	3	Stato membro (codice Alpha-3 ISO) del quale la nave batte bandiera regolamento (CEE) n. 3760/92

Tabella 2 - Informazioni accessibili agli Stati costieri in base agli elementi della tabella 1 (risposta dello schedario)

Elemento di identificazione	Larghezza	Definizione e osservazioni
Attività di pesca	5	Codice che identifica l'attività di pesca (vedi allegato II)
Marcatura esterna	14	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87
Nome della nave	40	
Indicativo internazionale di chiamata	7	si tratta dell'IRCS
Bandiera	3	Stato membro (codice Alpha-3 ISO) di cui la nave batte bandiera regolamento (CEE) n. 3760/92
Numero interno	12	Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da un numero d'identificazione unico (da 1 a 9 caratteri).
Numero d'immatricolazione	14	
Nave > 15 m tra pp e > 18 m ft	1	«Y» = sì; «N» = no
Dichiarante	3	Stato membro (codice-3 ISO) che ha dichiarato la nave per l'attività di pesca considerata

Tabella 3 - Norme di accesso ai dati sulle attività di pesca degli Stati responsabili del controllo nelle acque occidentali ⁽¹⁾ — Regolamento (CE) n. 685/95

Zona di sforzo	Numero zone ⁽²⁾	Paese				
V b ⁽³⁾ , VI	1	IRL	GBR	—	—	—
Irish box (VI) ⁽⁴⁾	19	IRL	GBR	—	—	—
VII	2	IRL	GBR	FRA	—	—
VII a	21	IRL	GBR	—	—	—
VII f ⁽⁵⁾	22	—	GBR	—	—	—
Irish box (VII) ⁽⁴⁾	29	IRL	GBR	—	—	—
VIII a, VIII b, VIII d	3	—	GBR	FRA	—	—
IX, X e COPACE 34.1.1,34.1.2,34.2.0 (altre acque escluse)	40	—	—	—	ESP	PRT
VIII c, VIII e, IX ⁽⁶⁾	41	—	—	—	ESP	—
IX ⁽⁴⁾	42	—	—	—	—	PRT
X ⁽⁴⁾	43	—	—	—	—	PRT
COPACE 34.1.1 ⁽⁶⁾	44	—	—	—	ESP	—
COPACE 34.1.2 ⁽⁶⁾	45	—	—	—	ESP	—
COPACE 34.2.0 ⁽⁶⁾	46	—	—	—	ESP	—
COPACE 34.1.1 ⁽⁷⁾	47	—	—	—	—	PRT
COPACE 34.1.2 ⁽⁷⁾	48	—	—	—	—	PRT
COPACE 34.2.0 ⁽⁷⁾	49	—	—	—	—	PRT

⁽¹⁾ Lo Stato dichiarante ha accesso alle informazioni relative alle proprie navi su tutti gli elenchi delle attività di pesca.

⁽²⁾ Numero della zona di pesca qual'è definito nel codice dell'attività di pesca (vedi tabella 1 dell'allegato II).

⁽³⁾ Escluse le acque soggette alla sovranità e/o giurisdizione delle isole Faerøer o dell'Islanda.

⁽⁴⁾ Parte della zona compresa nella zona di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 685/95.

⁽⁵⁾ A nord di 50° 30' N.

⁽⁶⁾ Solamente nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione della Spagna.

⁽⁷⁾ Solamente nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione del Portogallo.

Tabella 4 - Norme di accesso ai dati sulle attività di pesca degli Stati responsabili del controllo nel Mar Baltico ⁽¹⁾ — Regolamento (CE) n. 779/97

Zona di sforzo	Numero zone ⁽²⁾	Paese
Suddivisioni 22-32	5	DNK - DEU - FIN - SWE
Unità di gestione 3	51	FIN - SWE

⁽¹⁾ Lo Stato dichiarante ha accesso alle informazioni relative alle proprie navi su tutti gli elenchi delle attività di pesca.

⁽²⁾ Numero della zona di pesca qual'è definito nel codice dell'attività di pesca (vedi tabella 2 dell'allegato II).